

STATUTO

Titolo I - Principi generali

ART. 1 – DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 35 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione di promozione sociale denominata “**International Action APS**”, in breve anche “**InterAction APS**”.

ART. 2 – SEDE

L'associazione di promozione sociale ha sede legale in Campofornido, via Santa Caterina 208/c. La sede potrà essere trasferita all'interno del Comune con delibera del Consiglio Direttivo. Sempre con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere aperte sedi operative, uffici e sedi di rappresentanza in Italia ed all'estero.

ART. 3 - SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione di promozione sociale persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo scopo dell'associazione di promozione sociale è quello di:

- a. promuovere e rafforzare la cultura della solidarietà, dell'accoglienza e dell'integrazione, verso tutti e in special modo verso i minori anche, ma non esclusivamente, tramite l'adozione;
- b. promuovere e tutelare i diritti dei bambini, primo tra tutti il diritto di ogni bambino di vivere, crescere ed essere educato nella sua famiglia;
- c. prevenire l'abbandono dei bambini sostenendo le loro famiglie attraverso progetti di cooperazione e programmi di aiuto a distanza;
- d. informare, formare ed assistere le persone, singoli e coppie, disponibili all'accoglienza di minori;
- e. perseguire la formazione continua dei genitori, per sostenerli nei loro compiti genitoriali;
- f. combattere ogni forma di povertà nel mondo;
- g. promuovere la sicurezza alimentare e migliorare la nutrizione;
- h. fornire un'educazione di qualità equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti;
- i. promuovere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne;
- j. combattere ogni forma di discriminazione etnica, religiosa e di genere;
- k. garantire la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igieniche e sanitarie.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5, comma 1 e dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'Associazione esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- a. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- b. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- c. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- d. cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

In particolare, l'Associazione di promozione sociale si propone di:

- a. collaborare con le Istituzioni nazionali ed estere, con Enti e organizzazioni per la tutela dei diritti dell'Infanzia e in particolare per garantire a tutti i bambini:
 - il benessere fisico ed affettivo e lo sviluppo armonioso della loro personalità;
 - l'educazione di qualità ed inclusiva;
 - l'attività ludica e di svago;
- b. promuove ogni tipo di attività, anche di tipo formativo, finalizzata al benessere dell'infanzia;
- c. svolge servizi di consulenza, formazione e assistenza alle coppie adottive (o aspiranti), in materia di adozione nazionale ed internazionale;
- d. favorisce, anche in collaborazione con gli Enti Locali competenti, l'inserimento dei minori adottati, svolgendo opera di informazione e formazione dei nuclei familiari, degli attori del territorio, della scuola e degli stakeholders in generale;
- e. svolge inoltre attività di cooperazione allo sviluppo, promovendo iniziative, programmi ed interventi da svolgersi nei Paesi beneficiari con personale locale e non, finalizzati al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia e in generale dei soggetti svantaggiati o emarginati;
- f. svolge iniziative finalizzate alla rimozione di situazioni di discriminazione etnica, religiosa e di genere;
- g. realizza iniziative ed eventi per la promozione della cultura dell'accoglienza, la tutela dei diritti e pubblica materiali e documentazioni con medesimo scopo e finalità;
- h. svolge attività di fundraising e partecipa a bandi e gare per l'assegnazione di finanziamenti erogati da parte di soggetti pubblici e privati;
- i. destina ogni provento, derivante anche da attività connesse a quella principale, alla realizzazione delle finalità statutarie.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117 del 2017 l'Associazione di promozione sociale può esercitare attività diverse strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; è fermo quanto previsto all'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs.

ART. 4 – DURATA

L'Associazione di promozione sociale è contratta a tempo indeterminato.

Ogni associato potrà recedere dall'Associazione di promozione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto.

Titolo II – Patrimonio e Risorse

ART. 5 – PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'Associazione di promozione sociale è fissato in euro 15.000 (quindicimila).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'associazione medesima.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'Associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 – RISORSE

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, l'Associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Titolo III - I soci

ART. 7 - REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere soci dell'Associazione di promozione sociale tutte le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche, senza distinzioni di genere, nazionalità, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che dichiarino di condividere e di accettare i principi fondamentali e le finalità dell'associazione di promozione sociale e che si impegnano a rispettarne lo statuto e i regolamenti. L'associazione è retta dal principio di democraticità e dalla parità di trattamento tra gli associati.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero-degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 *bis*, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

ART. 8 - AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta. L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro trenta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ART. 9 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- a. partecipare alla vita associativa attraverso l'esercizio del diritto di voto nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b. eleggere e nominare le cariche sociali ad esservi eletti, salvi i limiti stabiliti dalla normativa vigente e da questo Statuto;
- c. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- d. essere informati sull'attività associativa, controllarne l'andamento e accedere, a proprie spese, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti e ai registri dell'associazione, nei modi e nei limiti previsti dal regolamento generale dell'Associazione e salvi i vincoli derivanti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

- f. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata a favore dell'Associazione, solo se preventivamente autorizzata dagli organi competenti e comunque nei limiti stabiliti dal regolamento generale.

ART. 10 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati devono:

- a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le decisioni degli organi sociali;
- b. versare tempestivamente la quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo;
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione e in generale tenere un comportamento animato da spirito di solidarietà e agire con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale;
- d. collaborare al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la loro attività personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro.

Gli associati non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 11 - DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa non può essere trasferita.

ART. 12 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 13 – RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'Associazione di promozione sociale, dandone comunicazione, a mezzo mail o altro mezzo idoneo allo scopo inviata all'organo direttivo.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'Associazione di promozione sociale dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione di promozione sociale.

ART. 14 - ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'Associazione di promozione sociale per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione dal presente statuto;
- b. l'aver posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- c. l'aver subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- d. l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale

termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

Titolo IV –Organizzazione e Organi sociali

Capo I - L'Assemblea

ART. 16 – ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati in regola con la quota associativa per l'anno in corso e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a. la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- b. la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f. lo scioglimento dell'associazione;
- g. la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- h. l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

ART. 17 - DIRITTO DI VOTO

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno un mese ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ART. 18 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, pubblicazione sul sito web dell'associazione ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta comunicazione, fatta pervenire agli associati almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia. Le riunioni inoltre possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché sia consentito l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti, la corretta tecnica di verbalizzazione, la partecipazione di tutti alla discussione, alla votazione, visione e trasmissione di documenti. Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- a. il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via

telematica;

- b. la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- c. le materie all'ordine del giorno;
- d. le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 19 - QUORUM DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea – ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti; l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione non può aver luogo lo stesso giorno della prima.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica e comunque nelle forme e con modalità preventivamente stabilite dal regolamento generale dell'Associazione o, in mancanza, dal Consiglio Direttivo; gli associati che esprimono il voto per corrispondenza o in via elettronica o in altra forma e modalità preventivamente stabilite, si computano come presenti all'assemblea.

ART. 20 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente atto, le modificazioni dello statuto sono approvate con i quozienti previsti all'articolo che precede.

ART. 21 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole degli associati a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a. la data dell'assemblea;
- b. l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c. le modalità e i risultati delle votazioni;
- d. su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'intervento in assemblea, come previsto dall'art. 18, può avvenire con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione.

Capo II – L'organo direttivo

ART. 23 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di associato.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Non possono candidarsi e non sono eleggibili:

- a. i dipendenti e coloro che abbiano con l'Associazione uno stabile rapporto di collaborazione a titolo oneroso, anche di tipo autonomo o professionale;
- b. gli associati in mora con il pagamento della quota sociale.

Le cause di ineleggibilità operano e vanno determinate con riferimento alla data delle elezioni; se si verificano in epoca successiva producono la decadenza del consigliere dalla carica, a meno che non vengano eliminate nel termine perentorio di 30 giorni da quando sono sorte.

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime di tutti gli associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- a. rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
- b. in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
- c. per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'organo direttivo conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.

In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo

direttivo è ricostituito.

L'organo direttivo resta in carica per 3 esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 24 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo nella prima adunanza, successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più vicepresidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il presidente del consiglio direttivo convoca il consiglio direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio può nominare un segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il consiglio direttivo si raduna anche fuori dal comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario la maggioranza dei consiglieri in carica, se nominato, l'organo di controllo.

La convocazione è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta comunicazione.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax o posta elettronica certificata (P.E.C.), ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuta comunicazione con preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il consiglio direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vicepresidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo:

- a. predispone il programma, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, e il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- b. approva la stipula di contratti, convenzioni e accordi finalizzati al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- c. delibera e approva la costituzione di rapporti di partenariato e l'apertura dell'attività dell'Associazione in nuovi Paesi stranieri;
- d. approva l'adesione ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sulla ammissione e sulla esclusione degli associati ai sensi degli artt. 6 e 7 di questo Statuto;
- f. delibera l'assunzione e il licenziamento di personale dipendente e la costituzione e lo scioglimento di rapporti di collaborazione autonoma o professionale, nei limiti consentiti dal presente Statuto;
- g. stabilisce l'importo annuale della quota associativa, nonché le modalità ed i termini per il suo versamento;

- h. delibera sull'istituzione, trasferimento o soppressione di sedi e uffici locali dell'Associazione;
- i. delibera sulla destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nel rispetto dei programmi approvati dall'Assemblea;
- j. delibera sulle liti attive e passive, autorizzando il Presidente ad agire o resistere in giudizio e a nominare avvocati;
- k. nomina e revoca il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- l. nomina e revoca i Responsabili di settore e i Delegati territoriali e stabilisce la durata del loro incarico;
- m. accetta le donazioni, i lasciti testamentari e le altre erogazioni liberali e delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;
- n. esegue le decisioni dell'Assemblea;
- o. adotta tutti i provvedimenti e compie tutti gli atti, anche di straordinaria amministrazione, necessari alla gestione dell'Associazione e al perseguimento dei suoi scopi, nelle materie non espressamente riservate all'Assemblea;
- p. accetta le donazioni, i lasciti testamentari e le altre erogazioni liberali e delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione; i lasciti testamentari devono essere accettati con beneficio di inventario;
- q. predispone l'eventuale regolamento generale dell'Associazione, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea, e può approvare eventuali regolamenti speciali per il funzionamento di singoli servizi dell'Associazione, nonché eventuali regolamenti di attuazione e funzionamento di specifiche parti del presente statuto con le modalità previste dal successivo art. 26.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere tutti gli atti di competenza del Consiglio Direttivo, che deve essere immediatamente convocato per la ratifica; in particolare può esperire azioni giudiziarie di natura cautelare per la tutela dei diritti e degli interessi dell'Associazione.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle sue funzioni; il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 25 - COMPENSO ORGANO DIRETTIVO

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 26 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'Associazione di promozione sociale spetta al presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente, se nominato.

La rappresentanza dell'Associazione di promozione sociale spetta anche ai direttori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente:

- a. sottoscrive gli atti, le convenzioni e i contratti stipulati dall'Associazione;
- b. convoca e presiede l'Assemblea in tutti i casi previsti dallo Statuto e comunque quando lo ritiene necessario;
- c. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- d. sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- e. mantiene i rapporti con i Delegati Territoriali e li convoca almeno una volta all'anno per una riunione

con gli organi sociali, finalizzata all'informazione reciproca e alla programmazione della loro attività nelle zone di rispettiva competenza;

- f. contesta agli associati i fatti che possono portare alla loro esclusione, di propria iniziativa o su segnalazione dei componenti degli altri organi sociali o degli associati, e convoca il Consiglio Direttivo per le decisioni in proposito;
- g. esercita gli altri poteri che gli sono espressamente conferiti dallo Statuto.

ART. 27 - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Capo III – L'Organo di Controllo

ART. 28 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dagli associati in occasione della nomina del collegio stesso.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART. 29 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 28 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'Associazione di promozione sociale è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

La revisione legale dei conti potrà essere affidata ad un organo monocratico o a un collegio dei revisori di 3 membri.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- a. controllano l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- b. si esprimono, con apposite relazioni da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- c. possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'Associazione di promozione sociale, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

ART. 30 - BILANCIO

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Nei termini utili per il relativo deposito ai sensi di legge l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ART. 31 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo V – Norme finali

ART. 32 - ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

L'Associazione di promozione sociale si estingue quando:

- a. lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- b. tutti gli associati sono venuti a mancare.

L'Associazione di promozione sociale si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'Associazione di promozione sociale viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 33 – LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione di promozione sociale o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, degli associati, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

ART. 34 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo ambito, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 35 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART. 36 - DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate

utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART. 37 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.